

**COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza del legale rappresentante della X S.n.c. di ----- (in seguito "Società" o anche "istante"), con sede in -----, presentata al Comitato in data ---- per il tramite della Direzione Regionale dell'Entrate della -----, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un operazione di scissione parziale proporzionale.

Vista la nota ----- della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la quale veniva formulata la richiesta di ulteriore documentazione ed informazioni ai fini della istruzione della pratica.

Vista l'integrazione probatoria ed i chiarimenti forniti dall'istante, pervenuti in data ----- alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha reso il parere richiesto sulla medesima operazione, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L. 30 dicembre 1991 n. 413

Udito il Relatore Prof. Giuliano Tabet.

Premesso che, per quello che si ricava dall'istanza:

- La Società ha per oggetto attività di fabbricazione di fusti per salotti nel Comune di -----, esercitata in due fabbricati industriali di sua proprietà;
- Le quote di partecipazione sono detenute dal Sig. A e dai suoi due figli, secondo la seguente ripartizione: 88,25 A; 5,875 B; 5,875 C;
- Essendo insorti contrasti tra i soci in ordine alle strategie industriali da intraprendere, e segnatamente sulla opportunità di concludere "accordi di partnership con altri soggetti", è stata progettata una scissione parziale proporzionale della componente immobiliare, trasferendo i

fabbricati industriali ad una *newco* che provvederebbe poi a concederli in locazione alla società operativa;

- Successivamente alla scissione, il sig. A vorrebbe donare ai figli la sua quota di partecipazione nella scissa, mentre i figli donerebbero alla madre e coniuge del Sig. A le rispettive quote di partecipazione nella beneficiaria;
- Viene precisato che l'istante non ha perdite fiscali pregresse, mentre nessuna notizia si fornisce sulla intenzione di cedere o meno, post scissione, le partecipazioni di controllo nelle due società.

#### CONSIDERATO CHE

Secondo l'orientamento consolidato di questo Comitato la scissione é un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, nel caso che il trasferimento di attività dalla Società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa.

Nei recenti pareri, resi con specifico riferimento ad operazioni di *spin off* immobiliare, è stato ribadito che l'estromissione del bene dal patrimonio societario, se rispondente a determinate finalità e strategie imprenditoriali, si caratterizza come operazione di riorganizzazione aziendale, a condizione che non venga strumentalmente utilizzata per conseguire indebiti vantaggi tributari.

Nei suddetti pareri si è però anche precisato che, allorché l'operazione si proietta nella prospettiva di un successivo ingresso post-scissione di nuovi soci, persone fisiche, è necessario tenere conto, anche a livello di intenzioni, delle future variazioni della partecipazione, tanto con riferimento alla beneficiaria, quanto con riferimento alla scissa.

Tale orientamento va qui ribadito in quanto deve considerarsi come potenzialmente elusivo non soltanto lo *spin off* preordinato alla costituzione di meri contenitori finalizzati alla successiva cessione indiretta dell'immobile, ma anche quello preordinato alla futura acquisizione delle partecipazioni di controllo nella società operativa, una volta depurata di

*assets* considerati non strategici. E ciò in quanto, in questo caso, l'istituto della scissione viene utilizzato non già allo scopo di porre in essere un processo obiettivo e reale di ristrutturazione aziendale, ma soltanto come tassello di un collegamento negoziale, finalizzato a realizzare - attraverso un percorso fiscalmente meno oneroso - i risultati tipici della cessione dell'azienda.

#### RILEVATO CHE NEL CASO IN ESAME

L'operazione, per come descritta dall'istante, è contraddistinta da gravi lacune espositive, non essendo affatto specificate le modalità attraverso cui, dopo la scissione, verrebbero conclusi eventuali accordi di partnership con altri soggetti, né l'entità delle partecipazioni che si intenderebbero cedere e le modalità ed i tempi della cessione.

Ugualmente, non viene neanche chiarito se è intenzione dei soci della beneficiaria di cedere le proprie quote di partecipazione al capitale della costituenda *newco*.

Tali chiarimenti, benché sollecitati all'istante dalla surriferita nota della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del -----, non hanno avuto alcun riscontro nella successiva risposta della Società.

La permanenza delle suddette lacune contravviene l'obbligo di indicare la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e non consente a questo Comitato di individuare nella sua interezza la reale portata della operazione che si intende porre in essere e

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la richiesta di parere

Deciso il 4 ottobre 2006

Depositato il 10 ottobre 2006